



Il pedone utente debole, ma non distratto

Rendere più sicuri gli attraversamenti pedonali è un cruccio di ogni amministrazione proprietaria di strade, considerate le statistiche negative sui pedoni-vittime. Utilizzarli è però regola per il pedone, stando a quanto prescritto dall'articolo 190 del codice della strada che sull'argomento recita: *“I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrappassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri”*. Regola semplice e intuitiva, la prima cosa che si insegna ai bambini delle elementari, ma in giurisprudenza in materia è tutt'altro che scontata. Possiamo definire emblematica in questo senso una recentissima sentenza della Cassazione Civile (Sez. III, 7 novembre 2019, n. 28627) che sull'argomento può fare scuola.

Tutto sta nel fatto che al pedone è richiesta una “attenzione necessaria” (come dice la norma) cui però fa eco quell'attenzione speciale richiesta ai conducenti dei veicoli a mente degli artt. 140 dello stesso codice (*“gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo ...”*) e dall'art. 2054 del codice civile (che condanna il conducente se non è in grado di provare *“di aver fatto il possibile per evitare il danno”*).

Due doveri d'attenzione a confronto, quindi - quello del pedone e quello dell'automobilista - che in caso di sinistro si tramutano inevitabilmente in un contenzioso sulla spartizione della responsabilità.

E' ciò che è accaduto nel centro urbano di Cosenza (questo il caso esaminato dalla suprema Corte nella sentenza citata), in una serata di qualche anno fa, quando una signora di 85 anni fu investita da un'auto nell'attraversare la strada in un punto lontano circa 70 metri dalle strisce pedonali. Ora, l'art. 190 cds, autorizza l'attraversamento libero solo se le “zebre” sono distanti 100 metri, mentre l'anziana donna, peraltro malferma sulle gambe causa l'Alzheimer diagnosticata dai medici, non possedeva certo il metro per misurare con precisione la distanza prescritta. *Dura lex, sed lex* (la legge è rigorosa, ma è sempre legge) e il mancato rispetto di una norma si traduce inevitabilmente, quando di mezzo c'è l'incidente, in un concorso nella colpa (al 60% del conducente e al 40% della povera signora secondo i giudici territoriali), con conseguente calcolo in percentuale della somma dovuta agli eredi a titolo di risarcimento. D'altra parte l'incidente era avvenuto in centro città, in un tratto rettilineo ben illuminato, allorquando il conducente della vettura, dopo aver effettuato un sorpasso in prossimità di una curva sinistrorsa, viaggiava ad andatura molto elevata senza mantenersi sulla destra della propria corsia di marcia e senza avere frenato prima dell'impatto con il pedone, quando la vittima, invalida al 100% e con andatura incerta, aveva già percorso buona parte dell'attraversamento.

La somma doveva essere considerata come un po' esigua dagli eredi, orientati ad addossare il 100% della responsabilità al conducente distratto. La donna era anziana, l'andatura era lenta causa la malattia e nel momento dell'impatto era giunta a metà della carreggiata: come giustificare allora tanta distrazione dell'automobilista?

Come spesso accade nelle vicende giuridiche, però,

può valere anche il punto di vista contrario: proprio perché affetta da una invalidità che ne obnubilava la percezione, la vittima seppure involontariamente, aveva contribuito a creare il pericolo.

La cosa che è interessante osservare è che la sentenza in esame - la n. 28627/2019 - nel richiamare in causa il delicato tema degli obblighi dell'utenza cosiddetta "debole", si pone in realtà sulla scia di una giurisprudenza sempre più rigorosa sul punto. Appena un mese prima della sentenza citata, infatti, la stessa Sezione III della Cassazione civile aveva statuito che *"Il pedone, nell'attraversamento di una strada fuori dalle strisce pedonali, è tenuto ad usare la massima prudenza ed a concedere la precedenza ai veicoli in transito. Di talché il pedone che attraversi una strada a scorrimento veloce in ora notturna ove sia vietato l'attraversamento pedonale, pone in essere una condotta talmente imprevedibile e pericolosa da costituire colpa unica e sufficiente a causare l'investimento"* (Cass. civ. Sez. III, 8/10/2019, n. 25027). Per contro, in soccorso dell'utenza debole, facendo il controcanto alla giurisprudenza civile citata, era intervenuta sempre in questi ultimi mesi la Cassazione penale (Sez. IV, 12/6/2019, n. 29277) secondo cui: *"Il dovere di attenzione del conducente teso all'avvistamento del pedone trova il suo parametro di riferimento (oltre che nelle regole di comune e generale prudenza) nel principio generale di cautela che informa la circolazione stradale e si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali: quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare; quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico; quello, infine, di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada (in particolare, proprio dei pedoni). Trattasi di obblighi comportamentali posti a carico del conducente anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone, genericamente imprudenti ovvero in violazione degli obblighi comportamentali specifici, dettati dall'art. 190 cod. strada"*.

Sulla stessa scia si sono spesso mosse alcune Corti territoriali, come ad esempio, quella partenopea la quale ha ritenuto che, per valutare la colpa del pedone occorre partire dalla presunzione del 100% di colpa dell'automobilista per poi scalare dall'intero le eventuali quote di responsabilità del pedone. Una sorta di incidenza del concorso di colpa ottenuto per sottrazione, sempre che ci sia qualcosa da imputare al pedone. Ha infatti sostenuto il Tribunale Napoli, Sez. VI Sent., sentenza 1/10/2019, che *"in tema di circolazione stradale, nel caso di investimento di pedone, stante la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, il giudice, nel valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra il conducente e il pedone investito, deve muovere dalla presunzione di colpa del conducente pari al 100%; accertare in concreto la condotta del pedone; ridurre progressiva-*

mente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergano circostanze idonee a dimostrare una colpa in concreto del pedone". In sintonia, il Tribunale Latina (Sez. I sent., 23/7/2019) ritiene che *"In materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente"*.

Di avviso parzialmente differente si è mostrato il Tribunale Ferrara (sent., 11/9/2019) che ha stabilito: *"La responsabilità del conducente del veicolo investitore va esclusa ogni qualvolta non poteva in concreto esigersi dall'automobilista nessuna condotta diversa da quella effettivamente tenuta. Di talché, ove il veicolo, al momento del sinistro, procedeva a velocità ridotta, adeguata alle circostanze di tempo e di luogo, e l'attraversamento del pedone, peraltro in assenza di appositi attraversamenti, sia stato repentino ed imprevedibile, va esclusa qualsiasi responsabilità a carico dell'automobilista in relazione all'occorso"*.

Per parte sua la Corte d'Appello di Milano si è occupata invece di recente dell'investimento di pedoni nelle aree di parcheggio dei centri commerciali, dove l'attenzione dell'automobilista dovrebbe essere particolarmente elevata, essendo prevedibile che in dette aree ci siano persone che si muovono a piedi.

Ha ritenuto la Corte (Sez. IV sent., 5/9/2019) che *"In caso di investimento di pedoni, a carico dell'investitore vige la responsabilità presunta di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., per mitigare la quale, facendo applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., occorre che la condotta del pedone sia stata del tutto straordinaria ed imprevedibile. Le anzidette caratteristiche del comportamento dell'investito vanno verosimilmente escluse ove l'investimento sia avvenuto in un'area di parcheggio nell'immediata prossimità di un esercizio commerciale, ove la condotta di chi si sposta a piedi in quel contesto tutto tranne che straordinaria ed imprevedibile"*.

Infine, il Tribunale Piacenza, ha affrontato il tema delle voci di risarcimento spettanti al pedone investito (o ai suoi eredi): *"in tema di investimento del pedone - ha stabilito il Tribunale nella sentenza dell'8/7/2019 - il risarcimento deve essere integrale e deve riguardare tutte le perdite subite dal soggetto in conseguenza del sinistro, nonché tutte le sofferenze, presenti e future, che gliene possono derivare. Ivi incluse le "sofferenze morali", presenti e future, eziologicamente riconducibili all'illecito"*. ■

*** Presidente Fondazione ASAPS per la Sicurezza Stradale e Urbana**